

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

51.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Agevolazioni ai turisti stranieri (Approvato dal Senato) (3129)	661
PRESIDENTE	661, 665
CAPPELLI	665
CORDER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	665
FAENZI	665
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	665

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni ai turisti stranieri (Approvato dal Senato) (3129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Agevolazioni ai turisti stranieri ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento, con la seguente osservazione: « Si suggerisce alla Commissione di merito di esaminare l'opportunità di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8 ».

Essendosi chiusa nella seduta di ieri la discussione sulle linee generali del provvedimento, e già avute le repliche del relatore e del Governo, passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

La seduta comincia alle 12,20.

ERNESTA BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (E approvato).

ART. 1.

È ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 1° gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:

« B) Benzina:

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.000.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile Club di Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato.

Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere richiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni ».

(È approvato).

ART. 2.

All'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto al primo comma il seguente periodo: « Con la stessa pena è punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 20-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione ».

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 4.

In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di lire 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara.

A ciascun acquirente dell'ulteriore contingente di buoni benzina di litri 200, utilizzabile nelle regioni specificamente indicate nel precedente articolo 1, sono assegnati ulteriori buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di lire 16.000, da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara.

I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

(È approvato).

ART. 5.

I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente articolo 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni benzina e dei buoni pedaggio di cui al successivo articolo 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile Club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.

Il soccorso è disposto dall'Automobile Club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia.

(È approvato).

ART. 6.

I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una « carta carburante turistica ».

Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile Club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.

Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.

(È approvato).

ART. 7.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 9, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all'articolo 4 e gli oneri per il soc-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE. — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1982

corso stradale gratuito di cui all'articolo 5.

Al fondo saranno altresì imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile Club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport-Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 8.

A decorrere dall'anno finanziario 1982, lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive integrazioni e modificazioni, è elevato a lire 1 miliardo e 250 milioni per soddisfare anche le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale.

Per le finalità di cui sopra sono ammessi al contributo anche gli enti morali e le organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciuti.

(È approvato).

ART. 9.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, valutate in lire 72 miliardi, nonché all'onere di lire 46 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 8, si

provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Gli onorevoli Faenzi, Gualandi, Alici, Cappelloni, Dulbecco, Scaramucci, Da Prato, Amarante, Vietti, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Servadei, Rippa, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

rilevata l'importanza decisiva che il movimento turistico europeo e internazionale ha dal punto di vista dei proventi valutari, dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti e più in generale per la stabilità e l'avvenire della economia italiana;

preoccupata per le flessioni del turismo estero che si sono registrate nel corso degli anni 1980 e 1981;

costatata con altrettanta preoccupazione la tendenza di vari paesi, di affrontare la difficile congiuntura economica e valutaria con provvedimenti e limitazioni tesi a comprimere il flusso turistico che è fattore essenziale di amicizia, di conoscenza, di comprensione fra i popoli;

impegna il Governo:

1) a studiare e sottoporre all'esame del Parlamento un programma di inizia-

tive e di interventi per favorire lo sviluppo del movimento turistico estero verso l'Italia, ed in particolare un piano coordinato a sostegno dei trasporti e delle agevolazioni nei trasporti collettivi che impegni congiuntamente l'Alitalia, le ferrovie dello Stato e la Finmare;

2) ad assumere iniziative appropriate per favorire l'interscambio turistico fra i paesi membri della Comunità europea, sia attraverso intese di reciprocità a sostegno dei trasporti turistici da concordare con le compagnie di bandiera degli altri paesi, sia attraverso intese fra gli stati al fine di superare limitazioni e favorire, al contrario, un rapporto di più ampia comprensione e collaborazione;

3) a farsi portatore presso la Commissione esecutiva, il Parlamento europeo e gli Stati membri della Comunità della opportunità di inserire a tutti gli effetti la materia turismo nei trattati comunitari, sia per superare una incomprensibile dimenticanza che fu presente nei trattati di Roma, sia per avviare una politica europea per il settore.

(0/3129/2/1)

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno.

Ivo FAENZI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LORENZO CAPPELLI. Auspico che il Ministero, nella convenzione che dovrà stipulare ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6, preveda l'accredito dei buoni pedaggio con valuta del giorno di presentazione dei buoni stessi; ritengo che l'utilizzazione del buono sconto di lire 16 mila sui pedaggi autostradali di cui all'articolo 4 debba ritenersi valida per le stesse regioni dell'Italia meridionale indicate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Agevolazioni ai turisti stranieri »
(Approvato dal Senato) (3129).

Presenti 33

Votanti 20

Astenuti 13

Maggioranza 11

Voti favorevoli 19

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agnelli, Andreoni, Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cabras, Cappelli, Falconio, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Mammi, Picchioni, Raffaelli Mario, Sanese, Scaiola, Vietti, Zaniboni, Zolla.

Hanno dichiarato di astenersi:

Carmeno, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Gualandi, Molinari, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Sanguineti, Scaramucci Guaitini, Serri.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA